

Editoriale

«L'Istruzione *Dignitas connubii*, che oggi viene presentata, è frutto di un lungo lavoro intrapreso nel 1996, per esplicita indicazione del Santo Padre dai dicasteri della Santa Sede qui rappresentati: oltre al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale Apostolico della Rota Romana. Il motivo dell'Istruzione è molto semplice: si intende offrire agli operatori giuridici nei tribunali ecclesiastici un documento d'indole pratica, una sorta di vademecum, che serva da guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale. In questo modo si è voluta ripetere l'esperienza positiva avutasi con l'analogo Istruzione *Provida Mater* del 1936. Entrambe le Istruzioni sono state emanate circa un ventennio dopo i rispettivi Codici di Diritto Canonico (del 1917 e del 1983), non per accostare ad essi un nuovo testo legislativo né tanto meno per abrogarli, bensì semplicemente per facilitarne la consultazione ed applicazione. Infatti, da un lato, l'Istruzione presenta insieme tutto ciò che riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale - a differenza del Codice, che contiene le norme in proposito sparse in diverse parti -, e, dall'altro, si integrano gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo immediatamente postcodiciale: interpretazioni autentiche del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, risposte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Come succede di solito con le norme inferiori alle leggi, questa Istruzione non si limita a ripetere il testo dei canoni codiciali, ma contiene delle interpretazioni, dei chiarimenti sulle disposizioni delle leggi e delle ulteriori disposizioni sui procedimenti per la loro esecuzione».

Con queste parole il cardinale Julià Herranz, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, ha incominciato la sua presentazione dell'istruzione *Dignitas connubii*, documento pubblicato a cura del detto Pontificio consiglio - ma frutto del lavoro di una commissione interdicasteriale - avente a oggetto il processo matrimoniale e l'applicazione in esso del diritto matrimoniale canonico¹. Come si coglie chiaramente dalle parole riportate, l'istruzione si propone come un documento di indole pratica, che - in analogia con un illustre precedente, l'istruzione *Provida Mater* del 15 agosto 1936 - intende aiutare tutti coloro che sono chiamati a osservare le norme relative al processo di nullità matrimoniale: giudici, difensori del vincolo, avvocati e parti. Tuttavia, essa non si limita a ordinare le norme del Codice e a integrarle laddove necessario, bensì recepisce interpretazioni autentiche della legge e consolidati orientamenti amministrativi e giurisprudenziali che si sono formati nel periodo successivo all'entrata in vigore del Codice vigente e che evidentemente, anche a una semplice lettura, superano l'ambito propriamente ed esclusivamente processuale e anche lo stesso concetto di istruzione, così come strettamente inteso ai sensi del can. 34. Ciò richiede di studiare questo documento con particolare accuratezza e con attenzione a distinguere rettamente i piani che esso entra a regolare.

Per accostarsi in maniera corretta allo studio di un documento del genere, è però previamente necessario richiamare alla mente il senso stesso del processo matrimoniale canonico, soprattutto quello di accertamento e declaratoria dell'eventuale nullità, cui l'istruzione *Dignitas connubii* propriamente si riferisce (cf art. 7 § 1). Il processo va inteso come uno strumento di discernimento giuridico-pastorale equilibrato e rispettoso di tutti gli interessi in gioco - quelli delle parti private, ma anche della collettività ecclesiale, per la quale il matrimonio ha rilievo anche pubblico e costituisce come tale un bene meritevole di tutela - e si incentra sulla ricerca della verità e sull'adeguamento a essa delle proprie scelte di vita. Sono ancora le parole del cardinale Herranz² che ci aiutano nel richiamare alla mente tali valori.

¹ «L'Osservatore Romano», 9 febbraio 2005, p. 4. La presentazione del card. Herranz si può trovare anche nel sito della Santa Sede (www.vatican.va), dove possono reperirsi anche gli altri interventi che hanno concorso alla presentazione ufficiale del documento: quello di mons. Angelo Amato, segretario della congregazione per la dottrina della fede; quello di mons. Domenico Sorrentino, segretario della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; quello di mons. Velasio De Paolis, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; quello di mons. Antoni Stankiewicz, decano del Tribunale della Rota Romana. La lettura di tali interventi costituisce un'ottima introduzione allo studio e alla comprensione dell'istruzione *Dignitas connubii*.

² Cf la presentazione già citata.

«Inoltre, sia nella Chiesa che nella società civile, il matrimonio non può essere considerato una questione d'interesse esclusivamente privato, sulla cui validità si potrebbero pronunciare le stesse parti con efficacia giuridica tale da poter contrarre un'altra unione. A parte il fatto che il giudizio umano circa le questioni in cui c'è un forte interesse personale è assai inaffidabile, potendoci essere ovviamente delle discrepanze tra le stesse parti, bisogna soprattutto rendersi conto che il vincolo coniugale, vero fondamento della famiglia, interessa non solo le parti, ma anche gli eventuali figli e l'intera società, sia ecclesiale che civile. Perciò, conformemente ad una convinzione radicata nelle civiltà di tutti i tempi, il matrimonio e un unione di natura pubblica, per cui gli stessi contraenti non possono autodichiararne la nullità. Ci vuole, invece, un vero accertamento della verità oggettiva circa la validità o meno dell'unione. Questo impegno di cercare la verità deve soddisfare due requisiti fondamentali: consentire la difesa e discussione degli argomenti pro e contro la nullità, nonché la raccolta delle prove in uno o nell'altro senso; ed assegnare il compito di giudicare ad un terzo imparziale. Questi due requisiti sono proprio quelli del processo giudiziale, istituto giuridico alla cui configurazione nella storia la stessa Chiesa ha peraltro grandemente contribuito. Nel caso dei processi di nullità matrimoniale, si è introdotto un ruolo specifico, che consente di mantenere quelle caratteristiche quando entrambe le parti sono concordi nel chiedere la dichiarazione di nullità: si tratta del difensore del vincolo, cui spetta proprio apportare in ogni caso tutto ciò che si possa addurre in favore della valida esistenza del vincolo coniugale. A nessuno sfugge la fallibilità umana che può far sì che non ci sia vera giustizia in una decisione concreta, o che essa non sia tempestiva. Certamente, non è facile giudicare quando queste situazioni realmente si verificano e, perciò, si deve procedere con cautela nel dare informazioni sui processi, evitando di cadere nella superficialità di una cronaca scandalistica non adeguatamente fondata. D'altra parte, sarebbe assurdo demonizzare in generale uno strumento di per sé valido, quali sono i tribunali ecclesiastici, per il fatto che esso in qualche caso non funzioni bene. Al riguardo, la Chiesa intende seguire l'unica via saggia: perseverare nell'intento di migliorare i processi sia in serietà che in tempestività, facilitare il loro accesso a tutti gli interessati in uguaglianza di opportunità, e rendere sempre più armoniche le decisioni di tutti i tribunali».

La scelta di QDE è stata quella di non cimentarsi in una presentazione completa del documento, uno sforzo che avrebbe richiesto anche solo uno spazio assolutamente sproporzionato alla parte monografica concessa abitualmente dalla nostra Rivista al tema principale del fascicolo; bensì è stata quella di offrire ai lettori delle chiavi di lettura per così dire tematiche del documento allo studio. Da tale prospettiva si giustificano i tre articoli che compongono la parte monografica.

Il primo articolo (*Montini*) offre per così dire un'introduzione generale all'istruzione, ponendo anzitutto in luce le ragioni che hanno portato alla sua pubblicazione. Cerca poi di individuarne l'esatta natura giuridica, partendo dall'autoqualificazione che il testo dà di se stesso, ossia quella di istruzione. Tale autoqualificazione viene ulteriormente indagata attraverso l'analisi di alcuni obiettivi che emergono dal documento: fornire una sorta di testo unico della materia processuale relativa alle cause di nullità di matrimonio; favorire l'applicazione delle norme processuali alla specialità delle cause matrimoniali, un ambito in cui la norma del can. 1691 appare come principio guida; garantire una trattazione più rapida e sicura delle cause; raccogliere materiale normativo extracodiciale, soprattutto di produzione postcodiciale; favorire una retta interpretazione e applicazione del diritto matrimoniale sostanziale. Dopo aver presentato brevemente alcune novità contenutistiche dell'istruzione - in particolare l'istituto della conformità equivalente di sentenze e la possibilità di ricorso congiunto al ministero del tribunale - il tema della natura giuridica del documento viene ulteriormente sviluppato in alcune ampie conclusioni, dove si fa ricorso al concetto di atto amministrativo generale che - ferma la sua subordinazione in rapporto alla legge - ha la forza di creare diritto oggettivo in ragione del mandato pontificio che lo fonda e del valore giuridico autonomo che il materiale³ in esso recepito possiede.

Il secondo articolo (*Uggè*) analizza il linguaggio scelto dall'istruzione, soprattutto nello sforzo di evitare alcuni termini tipici del giudizio contenzioso: per esempio «lite», oppure «parte avversa». Tale analisi linguistica porta a interrogarsi sulla natura del processo matrimoniale canonico. Senza la pretesa di giungere a conclusioni esaustive, l'Autore sottolinea la specialità di tale processo, che tuttavia conserva aspetti di contenziosità, qualifica che non pare l'istruzione abbia inteso abrogare. Tali aspetti essenzialmente sono l'indisponibilità della materia oggetto del giudizio, sottoposta a una cognizione solo dichiarativa della verità ricercata, nonché la possibilità delle parti di interloquire nel

³ Interpretazioni autentiche, orientamenti amministrativi (per esempio decreti o dichiarazioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), giurisprudenza dei tribunali apostolici.

processo con un vero contraddittorio e davanti a un giudice terzo, per cui si può dire che il processo canonico di nullità matrimoniale, pur speciale (anche qui torna il riferimento al can. 1691), resta sempre un vero processo giudiziario. La contenziosità, in altre parole, non può essere ridotta alla mera contrapposizione di interessi delle parti, che effettivamente in tale processo potrebbe anche mancare senza che ne vengano però meno gli altri aspetti appena ricordati.

Il terzo articolo (*Bianchi*) studia l'istruzione secondo la prospettiva di una particolare ragione di nullità, quella che fa riferimento alle forme di incapacità psichica al matrimonio tipizzate nel can. 1095. Appare infatti che la preoccupazione di facilitare una retta applicazione di questa norma sostantiva trapeli in più punti dell'istruzione. Così, dopo aver analizzato due passi dell'introduzione al documento che appaiono di particolare rilievo per il detto tema, si studiano altri cinque passaggi di esso che hanno uno stretto rapporto con il tema dell'incapacità psichica alle nozze: i peculiari compiti del difensore del vincolo in tale tipo di cause; i criteri di scelta del perito; i quesiti da sottoporre al perito; l'eventuale divieto di nuove nozze da apporre alla parte riconosciuta incapace; la proibizione di esigere perizie psicologiche o psichiatriche in allegato al libello.

La seconda parte del fascicolo si apre, come di consueto, con il commento a un canone. In questo caso è affrontato il prescritto del can. 1320, ossia l'ambito di potestà penale che l'ordinario del luogo possiede nei confronti dei religiosi (*Mosconi*). L'Autore, attraverso l'ausilio delle fonti del canone e del raffronto tra esenzione e autonomia degli istituti religiosi, cerca di individuare anche in concreto l'ambito di azione penale che l'ordinario del luogo può porre in atto verso i religiosi.

Alla formazione al presbiterato è dedicato quindi un approfondimento, in specie sulla formazione umana (*Perlasca*): si tratta di uno studio completo sul significato e sulle condizioni di un retto uso delle scienze psicologiche nell'itinerario educativo del seminario, e, per analogia, anche nella formazione alla vita consacrata. In questo caso il contributo è in relazione al più volte annunciato intervento in materia da parte della Santa Sede.